

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1704

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(MOAVERO MILANESI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TRIA)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(DI MAIO)**

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

**(CENTINAIO)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(COSTA)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(TONINELLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(BUSSETTI)**

---

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010

---

*Presentato il 26 marzo 2019*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 con la risoluzione A/4.1 del IV incontro delle Parti (ACCOBAMS-MOP4/2010/Res A/4.1).

Si illustrano di seguito gli articoli del disegno di legge:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dei citati Emendamenti;

l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione degli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dell'Accordo;

l'articolo 3 dispone l'invarianza finanziaria;

l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In sintesi, gli Emendamenti oggetto di ratifica consistono:

nell'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo a tutte le acque marine sotto la giurisdizione della Spagna e del Portogallo, che comporta la ridenominazione dell'area atlantica contigua in « area atlantica vicina » (*neighbouring Atlantic Area*);

nella conseguente sostituzione nel titolo dell'Annesso 1 (Lista indicativa delle specie di cetacei) della parola « *contiguous* » con « *neighbouring* » in relazione all'area dell'Atlantico;

nella sostituzione del riferimento alla sola Convenzione di Barcellona con il riferimento alle « *Regional Seas Conventions* »

(OSPAR, *Barcelona and Bucharest Conventions*) al paragrafo 3 dell'Annesso 2 (Piano di conservazione).

L'Emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo che per le Parti le quali abbiano formulato una riserva. Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Attualmente, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e di quelli all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli emendamenti al testo principale.

La ratifica dell'Emendamento illustrato comporta una variazione significativa dell'estensione territoriale dell'Accordo ACCOBAMS, che al momento dell'entrata in vigore si amplierà fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi e spagnoli.

L'inserimento delle acque atlantiche di giurisdizione della Spagna e quella della ZEE del Portogallo, previsto dall'Emendamento, interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessaria variazione anche della denominazione dell'Accordo, che viene mutata da « Accordo di conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar

Mediterraneo e dell'area atlantica contigua » ad « Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica vicina ».

L'entrata in vigore dell'Emendamento consentirà agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che vieta la cattura di tutte le specie di cetacei o il loro disturbo intenzionale o collegato ad attività antropiche.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene quindi necessario procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo,

contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.

Peraltro, l'avvio dell'*iter* di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Dall'attuazione del disegno di legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, non sono previste variazioni dirette nell'ambito dei costi nazionali connessi alla partecipazione all'Accordo, in quanto l'ammontare del bilancio complessivo dell'ACCOBAMS e le quote pagate dai singoli Stati membri non sono in diretta connessione con l'estensione territoriale dell'Accordo stesso.

Le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono già coperte da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cap. 1619 del programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino »), la cui Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge istituzionalmente le funzioni e i compiti in materia.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il disegno di legge, predisposto ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, è diretto alla ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo di conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 con la risoluzione A/4.1 del IV incontro delle Parti (ACCOBAMS-MOP4/2010/Res A/4.1).

In sintesi, gli Emendamenti consistono:

nell'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo a tutte le acque marine sotto la giurisdizione della Spagna e del Portogallo, che comporta la ridenominazione della « zona atlantica contigua » in « area atlantica vicina » (*neighbouring Atlantic Area*);

nella conseguente sostituzione nel titolo dell'Annesso 1 (Lista indicativa delle specie di cetacei) della parola « *contiguous* » con « *neighbouring* » in relazione all'area dell'Atlantico;

nella sostituzione del riferimento alla sola Convenzione di Barcellona con il riferimento alle « *Regional Seas Conventions* » (OSPAR, *Barcelona and Bucharest Conventions*) al paragrafo 3 dell'Annesso 2 (Piano di conservazione).

L'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva. Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale.

La ratifica dell'Emendamento in parola comporta una variazione significativa dell'estensione territoriale dell'ACCOBAMS, che al momento dell'entrata in vigore si amplierà fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi.

L'inserimento delle acque atlantiche di giurisdizione della Spagna e quella della ZEE del Portogallo, previsto dall'Emendamento, interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessaria variazione anche della denominazione dell'Accordo, che viene mutata da « Accordo di conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua » ad « Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica vicina ».

L'entrata in vigore dell'Emendamento consentirà, pertanto, agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che vieta la cattura o il disturbo intenzionale o collegato ad attività antropiche di tutte le specie di cetacei.

Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che l'Italia possa procedere alla ratifica dell'Emendamento, e di conseguenza approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, così contribuendo a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione del paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.

Si evidenzia, infine, che allo stato non sono previste variazioni dirette nell'ambito dei costi nazionali connessi alla partecipazione all'Accordo. L'ammontare del bilancio complessivo dell'ACCOBAMS e le quote pagate dai singoli Stati membri non sono infatti in diretta connessione con l'estensione territoriale dell'Accordo.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Italia è parte contraente dell'Accordo, avendolo ratificato ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 27.

## *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Non si rilevano aspetti che possano incidere sulle leggi e sui regolamenti vigenti, se non il contributo a estendere i parametri di tutela ambientale dell'ACCOBAMS a un'ulteriore zona dell'area atlantica.

## *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento in esame, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, pertanto appare compatibile con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa. In questo caso, è necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica dell'atto.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano esistere progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La ratifica degli Emendamenti all'ACCOBAMS è coerente con l'ordinamento europeo, in quanto l'entrata in vigore degli Emendamenti consentirà agli Stati firmatari, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela a tutte le specie di cetacei presenti che, attualmente, sono già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea – che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio com-

merciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi – quale, ad esempio, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Gli Emendamenti sono anche coerenti con la direttiva quadro per la strategia marina 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame, né in materie analoghe.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Italia, in quanto Parte dell'ACCOBAMS dal 2005, intende procedere in tempi brevi alla ratifica degli Emendamenti al fine di facilitare il raggiungimento della quota di ratifiche necessaria alla loro entrata in vigore. Procedendo alla ratifica, l'Italia intende rispondere alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi. L'entrata in vigore contribuirà all'estensione dei parametri di tutela dell'ACCOBAMS a un'ulteriore zona di mare, in conformità a quanto raccomandato dal paragrafo 13 dalla citata risoluzione UNEP/EA.2/Res.10, la quale incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità al diritto internazionale.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Attualmente hanno ratificato gli Emendamenti i seguenti Stati: Bulgaria, Cipro, Principato di Monaco, Montenegro, Slovenia, Spagna e Ucraina.

### PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti, non sussistendo allo stato attuale alcuna normativa in materia.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge, anche di carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono necessari atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13.12.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,  17 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, di seguito denominato « Accordo », adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo X, paragrafo 3, dell'Accordo.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**RESOLUTION A/4.1****AMENDMENTS:****EXTENSION OF THE ACCOBAMS GEOGRAPHICAL SCOPE**

*The Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of the Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS):*

*Noting* that cetacean populations present in the North of Portugal, Galician and Cantabric Seas are connected, as shown by the most recent scientific studies,

*Noting* that the European Directive 2008/56/EC, establishing a framework for Community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive), and the OSPAR Convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic, create the sub-region “Bay of Biscay and the Iberian Coast” in order to implement their obligations,

*Noting* that the scopes of the ACCOBAMS Agreement and of the Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas (ASCOBANS) are slightly different, with the former including all cetacean species, and the latter focusing only on small cetaceans,

*Recognizing* that the implementation of the above mentioned international Instruments together with the ACCOBAMS Agreement, would be coherent,

Affirming their willingness to strengthen their collaboration with the ASCOBANS Parties and Secretariat in order to establish synergies in matters and activities of common interests,

*Recognizing* that the implementation of conservation and management measures for all cetacean populations along marine waters covered by the sovereignty or jurisdiction of both Portugal and Spain would benefit from the inclusion of all species and populations within one single Agreement,

1. *Replaces* the name of the Agreement with: “Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and neighbouring Atlantic Area”;

2. *Replaces* the Article 1.a) with:

“1. a) The geographic scope of this Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement area", is constituted by all the maritime waters of the Black Sea and the Mediterranean and their gulfs and seas, and the internal waters connected to or interconnecting these maritime waters, and of the neighbouring Atlantic Area west of the Straits of Gibraltar. For the purpose of this Agreement:

- the Black Sea is bounded to the southwest by the line joining Capes Kelaga and Dalyan (Turkey);
- the Mediterranean Sea is bounded to the east by the southern limits of the Straits of the Dardanelles between the lighthouses of Mehmetcik and Kumkale (Turkey) and to the west by the meridian passing through Cape Spartel lighthouse, at the entrance to the Strait of Gibraltar; and
- the neighbouring Atlantic Area west of the Strait of Gibraltar is bounded to the east by the meridian passing through Cape Spartel lighthouse (Morocco); to the west by the line joining the lighthouses of Casablanca (Morocco) and Cape St. Vicente (Portugal) until this line reaches the parallel of latitude 36° N, then by the parallel of latitude 36° N until it reaches the external limit of marine waters covered by the sovereignty or jurisdiction of Portugal, then by the external limit of marine waters covered by the sovereignty or jurisdiction of Portugal and Spain until the land border between Spain and France.

3. *Replaces* the Article I, paragraph 3.j) with:

“Subregion”, depending on the particular context, means either the region comprising the coastal States of Black Sea or the region comprising the coastal States of the Mediterranean Sea and neighbouring Atlantic Area; any reference in the Agreement to the States of a particular subregion shall be taken to mean the States which have any part of their territorial waters within that subregion, and States, flag vessels of which are engaged in activities which may affect the conservation of cetaceans in that subregion;”

4. *Replaces* the Article XIV (entry into force), paragraph 1, with:

“This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date on which at least seven coastal States of the Agreement area or regional economic integration organizations, comprising at least two from the subregion of the Black Sea and at least five from the subregion of the Mediterranean Sea and neighbouring Atlantic Area, have signed without reservation in respect of ratification, acceptance or approval, or have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval in accordance with Article XIII of this Agreement”;

5. *Replaces* the headline of the second part of the Annex 1 with:

“Indicative List of cetaceans of the Mediterranean Sea and neighbouring Atlantic Area to which this Agreement applies”;

6. *Replaces* the paragraph 3 of the Annex 2 (Conservation Plan) with:

“3. Habitat protection.

Parties shall endeavour to establish and manage specially protected areas for cetaceans corresponding to the areas which serve as habitats of cetaceans and/or which provide important food resources for them. Such specially protected areas should be established within the framework of the Regional Seas Conventions (OSPAR, Barcelona and Bucharest Conventions), or within the framework of other appropriate instruments”.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Risoluzione A / 4.1****EMENDAMENTI:****ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICO di ACCOBAMS**

La riunione delle parti dell'Accordo **sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area atlantica contigua (ACCOBAMS)**:

Notando che le popolazioni di cetacei presenti nei mari del nord di Portogallo, Galizia e Cantabria sono collegate, come dimostrato dai più recenti studi scientifici,

Notando che la Direttiva Europea 2008/56/CE, che stabilisce una cornice per l'azione dell'Unione Europea nel campo della politica ambientale marina (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina), e la Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale, creano la sub-regione "Golfo di Biscaglia e la Costa Iberica", al fine di dare attuazione agli obblighi da esse derivanti,

Notando che gli ambiti di applicazione dell'accordo ACCOBAMS e dell'Accordo sulla Conservazione dei Piccoli Cetacei del Mar Baltico, dell'Atlantico nord-orientale, del Mare del Nord e del mare irlandese (ASCOBANS) sono leggermente diversi, laddove il primo comprende tutte le specie di cetacei, e il secondo si concentra solo sui piccoli cetacei,

Riconoscendo che l'attuazione degli strumenti internazionali sopra citati insieme all'accordo ACCOBAMS sarebbe coerente,

Affermando la loro volontà di rafforzare la loro collaborazione con le parti di ASCOBANS e il Segretariato, al fine di creare sinergie tra gli argomenti e le attività di interesse comune,

Riconoscendo che l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione per tutte le popolazioni di cetacei lungo le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione sia del Portogallo che della Spagna beneficerebbe dell'inclusione di tutte le specie e di tutte le popolazioni all'interno di un unico accordo,

1. Sostituisce il nome dell'accordo con: "Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina";

2. Sostituisce l'articolo 1, a) con:

"1. a) L'ambito geografico del presente Accordo, di seguito denominato "zona dell'Accordo", è costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo e dai loro golfi e mari, dalle acque interne connesse o interconnesse a queste acque marittime, e della vicina zona atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente accordo:

- il Mar Nero è delimitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);



- il Mar Mediterraneo è delimitato ad est dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehmetcik e Kumkale (Turchia) e ad ovest dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel, all'entrata dello stretto di Gibilterra; e

- la vicina area atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra è delimitata ad est dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel (Marocco); ad ovest dalla linea congiungente i fari di Casablanca (Marocco) e di Capo di San Vincenzo (Portogallo) fino a che questa linea raggiunge il parallelo di latitudine 36° N, poi dal parallelo di latitudine 36° N fino a raggiungere il limite esterno delle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, poi dal limite esterno delle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna fino alla frontiera terrestre tra Spagna e Francia."

3. Sostituisce l'articolo I, paragrafo 3. j) con:

"Sub-regione", a seconda del particolare contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona Atlantica; ogni riferimento nell'accordo agli Stati di una particolare sub-regione deve essere inteso nel senso di Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali all'interno di quella sub-regione e Stati le cui navi che battono la loro bandiera sono impegnati in attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in quella sub-regione;"

4. Sostituisce l'articolo XIV (entrata in vigore), paragrafo 1, con:

"Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo o organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui almeno due della sub-regione del Mar Nero ed almeno cinque dalla sub-regione del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina, hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo";

5. Sostituisce il titolo della seconda parte dell'Annesso 1 con:

"Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina a cui si applica il presente Accordo";

6. Sostituisce il paragrafo 3 dell'Annesso 2 (Piano di conservazione) con:

"3. Protezione degli habitat.

Le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei corrispondenti alle aree che costituiscono l'habitat di cetacei e/o che forniscono importanti risorse alimentari per loro. Tali aree particolarmente protette dovrebbero essere istituite nel quadro delle Convenzioni Marittime Regionali (OSPAR, Barcellona e Bucharest), o nel quadro di altri strumenti appropriati".

